



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 157 del 10/10/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2011, n. 2159

Programma delle Attività Culturali per il triennio 2010/2012 ai sensi dell'art.14 della L.R.6/04, di cui alla D.G.R. n.2421del 03/11/10, modificato per l'annualità 2012.

L'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo Prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, confermata dal Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 29 aprile 2004 n. 6, nel definire il quadro dispositivo in materia di Spettacolo, introduce all'art. 14 la "Disciplina transitoria delle attività culturali" e delinea le direttrici che disegnano il percorso dell'azione regionale in questo settore, e specificatamente:

1. la promozione, in collaborazione con organismi pubblici e privati che operano nell'ambito regionale, nazionale ed internazionale, di iniziative e progetti per valorizzare il patrimonio culturale storico, artistico, figurativo, letterario, demoetnoantropologico regionale, assicurandone la conoscenza e la fruizione;
2. il sostegno e l'incentivazione di iniziative e di progetti culturali promossi da soggetti pubblici ed organismi privati in possesso di comprovati requisiti di professionalità e di specializzazione.

In questo quadro normativo di riferimento è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1036 del 23/06/09 il Programma delle Attività Culturali per il triennio 2010-2012, ai sensi dell'art.14 della L.R. n.6/04, che ha fissato gli obiettivi, le priorità, i criteri e le modalità di attuazione dell'azione regionale, così come stabilito dal comma 3 del suddetto art.14, successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2421 del 03/11/10, per gli anni 2011 e 2012.

In sede di applicazione del Programma triennale si è avvertita l'esigenza di precisare che le attività da sostenere o promuovere, che vengono proposte all'attenzione della Regione, abbiano caratteristiche tali da poter suscitare l'interesse regionale a contribuire all'iniziativa. Tanto al fine di promuovere e sostenere iniziative di particolare rilievo, riferite ad ambiti territoriali non localistici e ad un pubblico non settoriale, così da evitare la dispersione delle le risorse finanziarie, sempre esigue rispetto alle richieste.

In considerazione di tale esiguità di risorse, è stata prevista una riduzione del contributo massimo concedibile alle attività finanziate "a sostegno" da € 25.000,00 ad € 15.000,00. Inoltre, per le richieste di promozione, è stata prevista la possibilità di avviare azioni di concertazione, al fine di favorire le collaborazioni interistituzionali fra soggetti pubblici e privati, ove non siano già esistenti precedenti intese, accordi o partecipazioni.

Dalla constatazione che taluni progetti, per la loro attuazione, necessitano di ampi spazi temporali, deriva la proposta di inserire la possibilità di contribuire ad iniziative di durata anche poliennale.

Per quanto riguarda il "sostegno" di progetti proposti dagli Enti locali si è reso necessario precisare con maggiore evidenza l'entità del cofinanziamento che deve essere assicurato da tali Enti, tramite un

impegno di spesa almeno doppio rispetto al contributo regionale richiesto.

Sono stati sostituiti tutti i riferimenti al Servizio Attività culturali, le cui competenze sono state attribuite al Servizio Cultura e Spettacolo, con DGR n. 1112 del 19.05.2011.

A tal fine si propongono, con il presente provvedimento, le modifiche al Programma delle Attività Culturali per il triennio 2010/2012, di cui alla D.G.R. n.2421/2010, così come di seguito riportate:

- al par. 1, 1° capoverso:

- dopo le parole “le Università” sono sopresse le parole “il sistema scolastico regionale e”;
- dopo le parole “progetti culturali” sono inserite le parole “di rilievo regionale”;

- al par.2.1, 5° capoverso:

- dopo la parola “favorisce” sono sopresse le parole “con maggiore incisività attraverso la premialità degli interventi”;
- dopo le parole “(...al controllo delle attività finanziate) e” sono sopresse le parole “deve sviluppare”;
- dopo le parole “nel sostegno delle attività” sono inserite le parole “che scaturiscano da intese e accordi preliminarmente definiti”;
- dopo le parole “che prevedano il cofinanziamento” sono inserite le parole “da parte”;

- al par.2.1, 7° capoverso:

- dopo le parole “Attività Culturali” sono inserite le parole “anche attraverso interventi poliennali”;

- al par.2.2, 1° capoverso:

- al 1° punto, dopo le parole “eventi espositivi” sono inserite le parole “di rilievo almeno regionale”;
- al 2° punto, dopo le parole “progetti editoriali” sono inserite le parole “che presentino la possibilità di una diffusione di rilievo almeno regionale”;
- al 3° punto, dopo le parole “nazionale o internazionale “ sono inserite le parole “le cui ricadute abbiano una valenza territoriale estesa e documentabile e non siano circoscritte agli ambiti accademici o strettamente specialistici”;

- al par. 3.1, 2° capoverso

- dopo le parole “collaborazioni istituzionali” sono inserite le parole “attraverso la preliminare”;

- al par. 3.1, 4° capoverso:

- le parole “25.000 euro” sono sostituite dalle parole “15.000 euro”;
- dopo il 4° capoverso è aggiunto il seguente periodo “L’assegnazione dei finanziamenti per la promozione e per il sostegno è in ogni caso subordinato al rispetto degli obiettivi e delle priorità di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 e tiene conto delle complessive risorse disponibili.”

- al par. 3.2, 2° capoverso, lett. B):

- dopo le parole “pubblicazioni periodiche” sono inserite le parole “a pubblicazioni di natura esclusivamente accademica e specialistica”;
- le parole “delle arti e della cultura” sono sostituite dalle parole “delle scienze, delle arti e della promozione della lettura”;

- al par. 3.2, 2° capoverso, lett. C):

- le parole “che non rivestono carattere meramente localistico” sono sostituite dalle parole “che non rivestono carattere esclusivamente accademico/specialistico, o meramente localistico, che presentano ricadute con una valenza territoriale estesa e documentabile,”;

- al par. 3.2, 2° capoverso, lett. E):
  - dopo le parole “che non rivestono” sono inserite le parole “natura esclusivamente accademico/specialistica, che non hanno”;
  
- al par. 3.2, 4° capoverso:
  - il punto 3) diviene punto 4) e dopo il punto 2) è inserito un nuovo punto 3) con il seguente testo “prevedono un finanziamento regionale superiore a Euro 15 mila, e che pertanto presentano un disavanzo superiore a tale importo nel quadro economico descritto nell’Allegato A2”;
  
- al par. 3.3, 2° capoverso, lettera A),
  - dopo le parole “rilevanza culturale” sono inserite le parole “di valenza almeno regionale”;
  
- al par. 3.4, 1° capoverso le parole “a valere sul bilancio della Regione” sono sostituite dalla parola “regionale”
  
- al par. 3.4, 1° capoverso, lettera a):
  - dopo le parole “nazionale o internazionale” sono inserite le parole “anche a carattere poliennale”;
  - dopo le parole “paragrafo 3.5” è inserita la frase “La promozione si concretizza nelle seguenti tipologie:”
  - il punto 2) è sostituito dal seguente: “in “collaborazione con soggetti pubblici e privati” nella forma del cofinanziamento. Questa modalità, limitatamente alle attività per le quali è previsto un intervento regionale di entità superiore a 30.000,00 euro, viene attuata in riferimento a partenariati e compartecipazioni ufficiali della Regione, ovvero ad accordi di programma e/o protocolli di intesa con Enti Pubblici, Istituzioni Culturali e Fondazioni, ovvero in regime di convenzione, previa concertazione preliminare, con soggetti privati operanti in ambito regionale, interregionale o internazionale, dotati di comprovati requisiti di professionalità e di specializzazione. Sono escluse dall’obbligo della concertazione preliminare quelle attività che hanno fruito di interventi di promozione nelle due annualità immediatamente antecedenti l’anno a cui si riferisce la proposta progettuale”.
  
- al par. 3.4, 1° capoverso, la lettera b):
  - le parole “25.000,00 euro” sono sostituite dalle parole “15.000,00 euro”;
  - il punto 2) è sostituito dal seguente: “dagli Enti Locali, o da una rete di Enti Locali proponenti; l’impegno di spesa degli Enti Locali deve essere almeno pari al doppio del contributo regionale richiesto, cioè al disavanzo risultante nel quadro economico incluso nell’Allegato A2, ritenendo inclusi nell’impegno di spesa anche i finanziamenti rivenienti da eventuali partner, pubblici e/o privati; il contributo della Regione é definito comunque entro il limite del disavanzo preventivo e consuntivo dell’attività finanziata e per un importo di norma non superiore a 15.000 euro.”
  
- al par. 3.4, 2° capoverso, dopo le parole “relativo agli interventi di promozione” sono aggiunte le parole “di cui alla lettera a) punto 2 del paragrafo 3.4”;
  
- alla fine del par. 3.4 è aggiunto il seguente periodo “L’intervento finanziario della Regione a valere su altre fonti finanziarie comunitarie o nazionali seguirà le procedure previste per tali fondi e potrà avere carattere poliennale.”
  
- al par. 3.5, 2° capoverso, sono soppresse le parole “con specifica richiesta di promozione, che accompagni la modulistica” e sono aggiunti seguenti periodi: “Inoltre devono presentare specifica richiesta di “concertazione”, che accompagni la modulistica, salvo per le proposte presentate dai soggetti compartecipati dalla Regione stessa, ovvero riferite a partenariati istituzionali, ad accordi ufficiali

e ad intese formalizzate o comunque preliminarmente concertate. Le richieste di promozione previa concertazione preliminare che non saranno seguite da apposita convocazione prima dell'approvazione del piano annuale degli interventi da parte della Giunta regionale si intenderanno non accolte e ai soggetti interessati sarà data opportuna comunicazione.”

- nell'intero testo del Programma e nella Modulistica, le parole “Servizio Attività Culturali” sono sostituite dalle parole “Servizio Cultura e Spettacolo”.

Fatta salva la vigenza del Programma per il 2010 e 2011, e fermi restando i conseguenti effetti nel primo e secondo anno di attuazione, il terzo anno di attuazione sarà, pertanto, regolamentato sulla base del Programma allegato alla presente deliberazione.

Per quanto sopra esposto, si propone di approvare il Programma delle Attività Culturali per il triennio 2010/2012 ai sensi dell'art. 14 della L.R. 6/04, di cui alla DGR n.2421 del 03/11/10, modificato per l'annualità 2012, come da Allegato A alla presente Deliberazione, e la relativa modulistica di cui all'Allegato B.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore al Mediterraneo, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4 comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97.

## LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Mediterraneo Prof. Silvia Godelli;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo, dal Dirigente dell'Ufficio Attività Culturali e Audiovisivi e dai responsabili delle P.P.O.O. competenti;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare, il Programma delle Attività Culturali per il triennio 2010/2012 ai sensi dell'art. 14 della L.R. 6/04, di cui alla D.G.R. n.2421 del 03/11/10, modificato per l'annualità 2012, allegato al presente provvedimento (Allegato A) e la relativa modulistica (Allegato B), di cui sono parti integranti e sostanziali;

- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola